



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



**AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
“RIPARTENZA TEATRI LAZIO”**

## FINALITA' E DEFINIZIONI

LAZIOcrea S.p.A., società *in house* della Regione Lazio istituita ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una procedura finalizzata alla concessione dei contributi di seguito descritti.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, la Regione Lazio, mediante un intervento, nell'ambito dell'Asse 3 – Azione 3.3.1 del PO FESR Lazio 2014-2020, ha previsto un apposito stanziamento straordinario una tantum a sostegno dei gestori di teatri in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso destinato a garantire liquidità quale contributo a sostegno della ripartenza e riapertura in sicurezza, delle sale teatrali al fine di preservare la continuità delle attività nel periodo aprile – settembre 2021.

Tale misura è finalizzata a mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate entrate da biglietteria a causa della chiusura delle sale teatrali, nel quadro complessivo degli interventi messi in campo dalla Regione Lazio a sostegno degli operatori economici dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia.

Rilevata l'urgenza di ristorare i predetti soggetti, viene adottata una procedura semplificata in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali e che necessita di azioni adeguate a sostenere il sistema produttivo regionale e, in particolare, i settori che sono stati maggiormente colpiti dalle misure di contenimento del contagio.

Tale avviso, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e del Regolamento in materia di LAZIOcrea S.p.A., definisce dunque la misura e le modalità di erogazione e di revoca del predetto contributo nonché i requisiti dei beneficiari in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 316 del 4 giugno 2021.

Ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **“Teatro”**: si intende la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera s) della Legge Regionale n. 2 del 13 aprile 2012 ossia *“spazio chiuso destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature e munito delle idonee autorizzazioni previste dalla normativa vigente”*;
- **“Posti in agibilità”**: si intende la capienza di posti del teatro come indicati in idoneo e valido certificato rilasciato dalle autorità competenti;

“**Giornata di attività**”: si intende una rappresentazione a cui il pubblico accede con un biglietto di ingresso **comprovato da un borderò SIAE/modello C1 per ogni rappresentazione**, fermo restando che è possibile effettuare massimo 2 spettacoli al giorno e che non sono considerate valide le giornate di attività con spettatori pari a zero. ; sono considerate parimenti come “*giornata di attività*” **anche le prove aperte al pubblico**, comprovate ugualmente da borderò;

“**giornata lavorativa**”: si intende una giornata di lavoro (intesa in termini di giornata uomo) svolte dagli addetti del settore ovvero personale artistico e tecnico (es. addetto biglietteria, maschere, pulizie, personale amministrativo, segretario di produzione, direttore di scena, tecnico video, tecnico audio, macchinista etc.) **comprovato da idonea documentazione** intestata al gestore del teatro e attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno del teatro per il quale si chiede il contributo (es. buste paga o documentazione equivalente come ricevuta fiscale, ricevuta per prestazione occasionale etc nel rispetto della normativa vigente purché dalla stessa si evinca il numero di giornate lavorate). Ai fini del requisito di cui all’art. 2 lettera g) del presente Avviso è necessario aver effettuato **nel periodo 26 aprile 2021/ 30 settembre 2021** il numero di giornate di attività e lavorative ivi indicato ed essere in grado di provarlo adeguatamente con le modalità sopra indicate.

- “**MPMI**”: si intende una impresa, **compresi i lavoratori autonomi o altri soggetti titolari di partita I.V.A.**, che soddisfa i requisiti seguenti:
  - a) **microimpresa**: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
  - b) **piccola impresa**: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  - c) **media impresa**: occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nella normativa di riferimento, nell’allegato 1 del Regolamento Generale di Esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile si precisa che:

- o gli occupati sono calcolati in termini di unità lavorative annue (U.L.A.);
- o il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Si precisa che, in conformità alla nozione europea di Impresa e quindi di MPMI si intendono tali tutte le entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (a titolo esemplificativo sono incluse anche associazioni, fondazioni, imprese cooperative, lavoratori autonomi, altro), che esercitino un'attività economica, il che equivale, per l'ordinamento fiscale italiano, ad essere titolari di partita I.V.A.

- **Impresa unica**: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

## 1. RISORSE DISPONIBILI E NATURA DEL CONTRIBUTO

Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 2 del presente Avviso e quantificati come di seguito indicato all'art. 2, fermo restando che l'importo complessivo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento di tutte le domande selezionate è pari ad **€ 1.000.000,00**.

Eventuali economie risultanti dall'avviso a seguito della quantificazione del contributo tra i soggetti aventi titolo con le modalità sopra indicate, nei limiti dell'importo massimo destinato al finanziamento delle domande pervenute, potranno essere redistribuite proporzionalmente all'importo erogato ai beneficiari ammessi a contributo che abbiano superato il numero minimo di giornate (sia lavorative sia di attività) indicato all'art. 2, lettera g) del presente Avviso.

I contributi del presente Avviso sono concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" e ss. mm. ii., da ultimo modificata con Comunicazione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021.

Il regime di aiuto è conforme a quanto previsto dal "Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19" di cui agli articoli 54 e ss. del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, come modificati dall'art. 28 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, autorizzato da ultimo con Decisione della Commissione

europea C(2021) 2570 final del 09 aprile 2021. Il regime rispetta in particolare le condizioni previste dalla sezione 3.1 del sopracitato Quadro temporaneo (Aiuti di importo limitato).

Eventuali proroghe della misura straordinaria di contributo integrativo oggetto del presente Avviso saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell'entità dalla Regione Lazio.

Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente.

## 2. DESTINATARI, REQUISITI E CONTRIBUTO EROGABILE

I Beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (**MPMI**) in forma singola che **alla data di pubblicazione del presente Avviso** abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano titolari di partita I.V.A. attiva continuativamente almeno dall'aprile 2019 fino alla data di pubblicazione dell'Avviso;
- b) siano gestori di un teatro, ossia che si occupino in modo continuativo dell'organizzazione e programmazione di attività di teatro, musica e danza (programmazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo) ed abbiano sede legale o operativa nella Regione Lazio;
- c) non siano partecipati e/o gestiti direttamente da enti territoriali o altri enti pubblici;
- d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- e) siano in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente di pubblico spettacolo e con le certificazioni richieste dalle norme vigenti;
- f) abbiano la disponibilità giuridica (a qualsiasi titolo), sulla base di un contratto in corso di validità, stipulato e regolarmente registrato di un **teatro** di proprietà pubblica o privata, situato nel territorio della Regione Lazio;
- g) abbiano svolto documentata attività professionistica di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) nel teatro per cui si fa richiesta di contributo nel **periodo 26 aprile 2021/ 30 settembre 2021** per almeno il seguente numero minimo di giornate lavorative e di attività:
  - **da 101 a 200 posti in agibilità**: 30 giornate lavorative e 20 giornate di attività;
  - **da 201 a 300 posti in agibilità**: 40 giornate lavorative e 18 giornate di attività;
  - **da 301 a 500 posti in agibilità**: 60 giornate lavorative e 15 giornate di attività;
  - **da 501 a 1.000 posti in agibilità**: 90 giornate lavorative e 12 giornate di attività;
  - **oltre 1.000 posti in agibilità**: 150 giornate lavorative e 10 giornate di attività.

Per i **teatri situati al di fuori della città di Roma** il numero minimo delle giornate sopra indicate in corrispondenza di ciascuna delle suddette fasce può essere modificato nel seguente modo, ferma restando la quantificazione del contributo previsto per la relativa fascia:

- a) giornate lavorative: può essere ridotto fino al 10%;
- b) giornate di attività: può essere ridotto fino a 10 giornate di attività a prescindere dal numero dei posti in agibilità.

Si precisa che:

- è possibile ai fini della comprova del requisito della lettera g) fare riferimento **anche ai borderò S.I.A.E. non intestati al gestore del teatro**, purché dagli stessi si evinca chiaramente che l'attività è stata svolta nel teatro per il quale è stata presentata la domanda; parimenti è possibile farlo anche nel caso di soggetti che siano subentrati nell'arco del periodo temporale di riferimento nella gestione di un teatro;
- ai fini della comprova del requisito della lettera g) è necessario che le buste paga siano intestate al gestore del teatro;
- la formazione **NON** rientra, ai fini del presente avviso, nell'attività professionistica di spettacolo dal vivo,
  - h) qualora abbiano percepito altri contributi *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti nonché altri contributi in base alla stessa misura di cui al regime quadro il cumulo di questi con il contributo erogato con il presente avviso non deve comportare il superamento del limite massimo di cui alle disposizioni vigenti in materia.
  - i) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
  - j) non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure

concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

- k) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

iii. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

iv. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

v. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vi. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

vii. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e



92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto k. va accertata nei confronti:

- del titolare se si tratta di impresa individuale;
- di un socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- m) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- n) essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio;
- o) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- p) essere in regola con la disciplina Antimafia;
- q) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
- r) non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];



- s) non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- t) non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- u) non essere in posizione di conflitto di interessi o di pantouflage come da specifica dichiarazione.

\*\*\*

Il contributo erogabile in favore dei beneficiari che abbiano effettivamente svolto e siano in grado di comprovarlo adeguatamente il suddetto numero minimo di **giornate di attività al 30 settembre 2021** è determinato in funzione del numero dei posti in agibilità destinati a teatro, musica, danza (come risultante da idoneo e valido certificato rilasciato dalle autorità competenti) ed ha gli importi di seguito indicati:

- a) **da 101 a 200 posti in agibilità:** € 10.000,00;
- b) **da 201 a 300 posti in agibilità:** € 13.000,00;
- c) **da 301 a 500 posti in agibilità:** € 19.000,00;
- d) **da 501 a 1.000 posti in agibilità:** € 29.000,00;
- e) **oltre 1.000 posti in agibilità:** € 45.000,00.

\*\*\*

Fermo restando quanto sopra, i richiedenti, in sede di domanda presentano una dichiarazione di impegno ad effettuare **nel periodo 26 aprile 2021/ 30 settembre 2021 il numero minimo di giornate (sia lavorative sia di attività) sopra indicato (lettera h), consapevoli che qualora non venga raggiunto il suddetto numero minimo il contributo non sarà erogato e ove erogato l'anticipo si procederà con la revoca del contributo e la conseguente restituzione della somma percepita.**

### 3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata, a seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Lazio, con le modalità di seguito descritte, a partire dal 5 luglio 2021 ore 12.00, da considerarsi data di apertura della ricezione delle domande.

Le domande devono essere inviate, pena l'esclusione, entro e non oltre il 26 luglio 2021 ore 14.00, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile a decorrere dal 5 luglio 2021 al seguente link <https://ripartiamoteatri.regione.lazio.it/> come meglio descritto nel Manuale d'uso dell'applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati alla ricezione della mail di notifica con il riepilogo dei documenti presentati.

**I soggetti che gestiscono più di un teatro** (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'Avviso) devono presentare **una domanda per tutti i teatri**, inserendo nella domanda di partecipazione i dati di ciascun teatro.

In caso di incoerenza tra i dati inseriti nel modulo on line del predetto sistema e quelli inseriti nel modulo della domanda di partecipazione (All. A) sottoscritta dal richiedente, si terrà conto solo di quanto dichiarato nella suddetta domanda.

La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, l'Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.

**Fermo restando quanto sopra, devono essere allegati sul predetto sistema i seguenti documenti:**

- 1) **domanda di partecipazione** che deve essere **redatta sulla base dell'Allegato A e sottoscritta** con firma digitale o con firma autografa dal legale rappresentante e contenere una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l'espressa precisazione della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti) avente il seguente oggetto:

- il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso;

- il numero dei posti in agibilità del teatro, come risultante dalla certificazione di agibilità rilasciata dai competenti enti (fermo restando che LAZIOcrea S.p.A. effettuerà dei controlli in merito alla predetta certificazione e che la Commissione ha facoltà di chiedere l'esibizione di copia della stessa, al fine di procedere alla corretta quantificazione del contributo).

Inoltre in sede di domanda ciascun richiedente sottoscrive un impegno ad effettuare nel periodo compreso tra il 26 aprile ed il 30 settembre 2021 il numero di giornate di attività indicato nell'art. 2;

2) **copia di un documento di identità** del legale rappresentante in corso di validità.

Per la domanda di ammissione deve essere destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata, il cui codice identificativo è inserito nell'apposito campo in fase di compilazione della domanda; la suddetta marca da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte del Gestore.

Dopo aver inviato la domanda **NON** sarà più possibile modificare la richiesta pertanto si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta.

**Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con modalità differenti da quanto previsto nel presente articolo.**

Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella domanda di partecipazione, anche ai fini dell'eventuale soccorso istruttorio. Tali comunicazioni avranno dunque valore di notifica e, pertanto, è onere del partecipante verificare periodicamente durante tutto l'espletamento della procedura il contenuto della predetta casella di posta.

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito di LAZIOcrea [www.laziocrea.it](http://www.laziocrea.it), oltre che sul B.U.R.

\*\*\*

**Per il supporto di carattere tecnico relativo all'utilizzo del sistema** è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: [assistentatecnicateatri@laziocrea.it](mailto:assistentatecnicateatri@laziocrea.it)

Per le richieste di chiarimenti in merito al contenuto dell'Avviso è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [chiarimentiteatri@laziocrea.it](mailto:chiarimentiteatri@laziocrea.it) il **13/07/2021**.

**Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell'Avviso.**

Nella fase successiva alla conclusione dei lavori della Commissione, i soggetti ammessi a contributo potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni ed assistenza diretta all'indirizzo e-mail appositamente dedicato: [bandicultura@laziocrea.it](mailto:bandicultura@laziocrea.it)

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A.

#### **4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l'istruttoria formale delle domande ricevute, consistente nella verifica della completezza e adeguatezza delle domande di partecipazione, esaminandole secondo l'ordine cronologico di inserimento sulla piattaforma.

##### **L'istruttoria formale riguarderà:**

- la verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
- la verifica della completezza della richiesta.

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:

- pervenute con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.

Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere iscritte a finanziamento.

**È applicabile l'istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità amministrative della domanda** e la regolarizzazione sarà richiesta con invio di comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo eletto come domicilio in sede di domanda di partecipazione e deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente **entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta**

Successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, la Commissione, nominata da LAZIOcrea S.p.A. valuterà le domande che abbiano superato la fase istruttoria, esaminandole secondo l'ordine cronologico di arrivo, e quantificherà il contributo spettante a ciascun richiedente sulla base dei parametri dell'art. 2, fino ad esaurimento dell'importo stanziato dalla Regione Lazio redigendo apposito elenco in ordine cronologico di ricezione della domanda, fermo restando quanto previsto all'art. 1 in tema di redistribuzione di eventuali economie.

In caso di dubbi, anche riguardanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione, la Commissione ha facoltà di chiedere qualunque chiarimento o integrazione documentale ai richiedenti che reputi necessario per definire le attività di sua competenza, ivi inclusa l'attivazione di controlli sulle

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto all'art. 5.

La Commissione sarà composta da tre membri e il Presidente verrà designato dalla Regione Lazio, Direzione Cultura e Lazio Creativo.

Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente, NON spetta alcun compenso.

La Commissione redigerà anche un separato elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sulla piattaforma.

Il suddetto elenco sarà pubblicato sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. della Regione Lazio; il predetto avviso avrà valore di notifica verso tutti i soggetti.

Sulla scorta dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento dell'importo stanziato dalla Regione Lazio.

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l'insindacabile facoltà di non finanziare in tutto o in parte le domande selezionate.

In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere il suddetto elenco e a selezionare un'altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziato dalla Regione Lazio.

## **5. CONTROLLI**

LAZIOcrea S.p.A., la Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo e i competenti organismi statali, della Commissione Europea e dell'Unione Europea effettueranno tutti i controlli previsti dalla normativa europea sui fondi strutturali, dalla normativa nazionale, dalla normativa e dai provvedimenti regionali.

Il richiedente s'impegna a consentire in qualsiasi momento, controlli ed accertamenti che LAZIOcrea S.p.A., la Regione Lazio e i competenti organismi statali, della Commissione Europea e dell'Unione Europea riterranno più opportuni in ordine alla verifica dei dati dichiarati.

Al fine di accelerare e semplificare le misure di sostegno alle imprese e ai professionisti, i controlli sulla presenza dei requisiti di ammissibilità e sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande verranno effettuati a campione nella misura minima del 10%.

Per tali soggetti si procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attraverso l'acquisizione di tutti i dati necessari a comprovare quanto dichiarato.

I controlli sulle dichiarazioni rese in sede di domanda e sui requisiti di ammissibilità potranno essere effettuati anche nei confronti dei soggetti non rientranti nel sopra specificato campione.

In caso di mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. nell'ambito del procedimento di controllo, con i termini e i modi che saranno indicati, è prevista la decadenza dal contributo.

Parimenti sarà disposta la decadenza qualora, all'esito del predetto controllo, venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione.

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza.

Qualora venga accertata la non veridicità successivamente all'assegnazione del contributo, sarà disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate (anche mediante riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni di legge.

## 6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

Fermo restando quanto sopra, il contributo sarà liquidato – a scelta del beneficiario debitamente indicata in sede di partecipazione nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1 – secondo una delle seguenti modalità:

- a) **in un'unica soluzione:** entro 30 (trenta) giorni naturali dall'approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione del numero di giornate (sia lavorative che di attività) **effettivamente realizzate nel periodo 24 aprile- 30 settembre 2021.**

**oppure**

- b) **con le seguenti modalità:**

- **anticipo pari al 50%:** a seguito dell'accoglimento della domanda di contributo e della **presentazione di fideiussione** di importo pari alla somma erogata. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di LAZIOcrea S.p.A. oppure essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A.;

- **il restante 50%:** sarà erogato entro 30 (trenta) giorni naturali dall'approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione del numero di giornate (sia lavorative che di attività) **effettivamente realizzate nel periodo 24 aprile- 30 settembre 2021.**

Il contributo spettante in base alla propria fascia di appartenenza sarà erogato solo se vengono rendicontate tutte le giornate di attività indicate, per ciascuna fascia, all'art. 2, lettera g). Qualora non vengano effettuate tutte le suddette giornate di attività il richiedente dovrà restituire l'anticipo, ove erogato.

Qualora vengano effettuate le giornate di attività prima della scadenza del periodo di riferimento (30 settembre 2021) è possibile inoltrare la richiesta di pagamento/saldo, inviando la relativa documentazione.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. mediante posta elettronica all'indirizzo: **rendicontazione@laziocrea.it**.

La documentazione relativa al saldo deve essere inviata entro il 15 novembre 2021.

La mancata o irregolare rendicontazione e comprova della effettiva realizzazione di tutte le giornate di attività previste all'art. 2 lettera g) del presente Avviso per ciascuna fascia, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate, anche a titolo di anticipo.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade (in tutto o in parte) altresì dal beneficio del contributo assegnato il beneficiario/a che non effettui il numero di giornate minime di attività previste all'art. 2 lettera g) per ciascuna fascia. L'inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario/a comporta la non erogazione, totale o parziale, del contributo. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il beneficiario/a abbia reso dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del beneficiario/a.



## **7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del "*Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati*".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che i dati forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.

## **8. COMUNICAZIONI, LEGGE 241/90, TRASPARENZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso si intendono validamente effettuate alla MPMI richiedente o Beneficiaria all'indirizzo PEC fornito dalla MPMI richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.

L'indirizzo PEC di LAZIOcrea S.p.A. valido ai fini dall'Avviso è: [accessi.laziocrea@legalmail.it](mailto:accessi.laziocrea@legalmail.it)

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a LAZIOcrea S.p.A. secondo le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile per le attività delegate a LAZIOcrea S.p.A. è il suo Presidente o suo delegato.

È garantito il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)" (2016/C 269/01).

Gli Aiuti concessi sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Disciplina Trasparenza e del regolamento 31 maggio 2017 che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti.

Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa di cui al punto 7 del presente Avviso.

## **9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi successivamente intervenuti nonché in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. relativamente all'interpretazione del singolo contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**LAZIOcrea S.p.A.**  
**Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio**  
**Direttore Avv. Giuseppe Tota**